

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2021, n. 733.

Modifica accordo regionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i..

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Modifica accordo regionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.”** e la conseguente proposta dell'assessore Luca Coletto;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di approvare la “Modifica dell'Accordo regionale con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii.”, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare mandato al direttore regionale alla Salute e welfare di sottoscrivere l'Accordo di cui al punto 1;
- 3) di incaricare i direttori generali delle Aziende USL della regione di dare attuazione, per quanto di rispettiva competenza, al suddetto Accordo e di monitorarne l'andamento;
- 4) di individuare la USL Umbria 2 quale capofila degli acquisiti per la “Distribuzione per Conto” (DPC) dei dispositivi per il diabete, oggetto del suddetto Accordo con le farmacie;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell'assessore Coletto)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Modifica accordo regionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i..

Visto l'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. che stabilisce che il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;

Visto l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private reso esecutivo, ai sensi del summenzionato art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92, con D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suddetto D.P.R. n. 371/98, che stabilisce che le Regioni, nell'ambito degli accordi stipulati a livello locale, si avvalgono delle farmacie aperte al pubblico per l'erogazione di ausili, presidi e prodotti dietetici utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle farmacie a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competitivi con quelli delle strutture delle Aziende USL;

Visto l'art. 8, lettera a) della L. n. 405/2001, che dà facoltà alle Regioni “*di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette, con le medesime modalità previste*”

per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio Sanitario Nazionale, da definirsi in sede di convenzione" (la cosiddetta "Distribuzione Per Conto" - DPC);

Visto il D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, che in attuazione dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha provveduto alla definizione di nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private convenzionate (c.d. "farmacia dei servizi");

Viste le "Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità" approvate dalla Conferenza Stato- Regioni il 17 ottobre 2019 (Rep. Atti 167/CSR), che specificano che la remunerazione dei servizi è calcolata sulla base del costo del farmacista previsto dal CCNL nonché degli altri fattori produttivi;

Visto il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" (nuovi LEA), con particolare riferimento all'allegato 11 - Modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso - in cui è specificato che le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali possono adottare modalità alternative per l'erogazione di tali dispositivi che, a parità di oneri, garantiscano condizioni di fornitura più favorevoli per l'Azienda Sanitaria Locale o per gli assistiti, anche attraverso la stipula di specifici accordi con soggetti autorizzati alla vendita;

Considerato che le Farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e presidi sanitari di rilievo che, in un'ottica di prossimità e nell'ambito della Farmacia dei servizi, propongono al cittadino, tramite approcci proattivi, l'adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità ed alla prevenzione;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 705 del 27 giugno 2016 con cui è stato approvato l'Accordo regionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs 502/92 e s.m.i, che ha stabilito le modalità operative e la remunerazione in materia di Distribuzione per conto, Ossigeno terapeutico, Assistenza Integrativa e Farmacia dei Servizi, a valere dall'1 agosto 2016 al 31 dicembre 2019;

Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 19 marzo 2018 con cui, a seguito della rimodulazione dei progetti del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, è stato necessario modificare il suddetto Accordo regionale, relativamente alle modalità di coinvolgimento delle farmacie nei programmi di screening per il rischio cardiovascolare e per la prevenzione del tumore del colon retto;

Richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 179 del 18 febbraio 2019 con cui, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del Piano Regionale della Cronicità e in considerazione del ruolo che le farmacie svolgono nella gestione delle patologie croniche, sono state apportate ulteriori modifiche all'Accordo regionale in oggetto, ampliando l'elenco dei farmaci in DPC e ribassando i prezzi di tariffazione degli ausili per l'autocontrollo del diabete e dell'ossigeno liquido, per consentire al SSR di conseguire immediati risparmi, nelle more della conclusione delle procedure di gara centralizzate per l'acquisto di tali prodotti, ad opera della centrale di committenza regionale (CRAS);

Dato atto che con la medesima deliberazione n. 179/2019, la validità dell'Accordo regionale in oggetto, nel suo complesso, è stata prorogata al 31 dicembre 2021;

Richiamata, infine, la D.G.R. n. 639 del 22 luglio 2020 con la quale, a seguito dell'aggiudicazione della procedura di gara per la fornitura di ausili per l'incontinenza, l'Accordo in oggetto è stato nuovamente modificato prevedendo il conseguente passaggio in DPC di tali prodotti;

Preso atto della intervenuta aggiudicazione, ad opera della CRAS, delle procedure di gara per la fornitura dell'ossigeno liquido e per la fornitura di sistemi per il monitoraggio della glicemia e dispositivi correlati e che, pertanto, è necessario modificare nuovamente il suddetto Accordo;

Dato atto che è stato, quindi, avviato il confronto con le Associazioni delle farmacie pubbliche e private, ad esito del quale sono state definite le condizioni per il passaggio in DPC dei dispositivi per il diabete mentre non è stato possibile raggiungere un accordo economico per la DPC dell'ossigeno liquido che, di conseguenza, passa in distribuzione diretta da parte delle ASL;

Evidenziato, in particolare, che per il servizio di DPC dei dispositivi per il diabete è stato pattuito di riconoscere alle Farmacie una remunerazione pari a 0,075 euro (+IVA)/singola unità, comprensiva degli oneri derivanti dalla distribuzione intermedia, in linea con la media degli importi riconosciuti da altre Regioni, come da documentazione agli atti del competente Servizio della Direzione regionale Salute e welfare;

Dato atto che dalla nuova modifica del vigente Accordo con le Farmacie, come sopra descritta, consegue una complessiva riduzione di spesa per il SSR che, a parità di consumi, è stimata in circa 4 milioni di euro, senza tuttavia abbassare gli standard qualitativi delle prestazioni rese ai cittadini umbri;


Ritenuto, pertanto, di dover sottoporre all'approvazione della Giunta regionale la proposta di "Modifica dell'Accordo regionale con le farmacie pubbliche e private, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.", allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Considerato, infine, che la USL Umbria 1 e la USL Umbria 2 sono capofila, rispettivamente, degli acquisiti per la DPC dei farmaci e degli ausili per l'incontinenza e che pertanto, per analogia dell'ambito assistenziale (assistenza integrativa), si propone di affidare la DPC dei dispositivi per il diabete alla USL Umbria 2;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)



REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Direzione regionale Salute e Welfare

MODIFICA ACCORDO REGIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2, del D.LGS 502/92 E S.M.I..

TRA

la Regione Umbria, rappresentata dal Direttore regionale alla Salute e Welfare

E

le rappresentanze sindacali regionali delle farmacie pubbliche e private convenzionate, rappresentate dal Presidente di Federfarma Umbria e dal Presidente del Consiglio Direttivo Assofarm Umbria;

VISTO l'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., che stabilisce che il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;

VISTO l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private reso esecutivo, ai sensi del summenzionato art. 8, comma 2, del D.Lgs. 502/92, con D.P.R. 8/7/1998 n. 371;

VISTO, in particolare, l'art. 2 del suddetto D.P.R. 371/98, che stabilisce che le Regioni, nell'ambito degli accordi stipulati a livello locale, si avvalgono delle farmacie aperte al pubblico per l'erogazione di ausili, presidi e prodotti dietetici utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle farmacie a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competitivi con quelli delle strutture delle Aziende USL;

VISTO l'art. 8, lettera a) della L. 405/2001, che dà facoltà alle Regioni *“di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette, con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio Sanitario Nazionale, da definirsi in sede di convenzione”* (la cosiddetta “Distribuzione Per Conto” - DPC);

VISTO il D. Lgs. 3 ottobre 2009 n. 153, che in attuazione dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha provveduto alla definizione di nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private convenzionate (c.d. “farmacia dei servizi”);

VISTE le “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità” approvate dalla Conferenza Stato- Regioni il 17/10/2019 (Rep. Atti 167/CSR), che

specificano che la remunerazione dei servizi è calcolata sulla base del costo del farmacista previsto dal CCNL nonché degli altri fattori produttivi;

VISTO il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” (nuovi LEA), con particolare riferimento all’allegato 11 - Modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso – in cui è specificato che le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali possono adottare modalità alternative per l’erogazione di tali dispositivi che, a parità di oneri, garantiscano condizioni di fornitura più favorevoli per l’Azienda Sanitaria Locale o per gli assistiti, anche attraverso la stipula di specifici accordi con soggetti autorizzati alla vendita;

CONSIDERATO che le Farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e presidi sanitari di rilievo che, in un’ottica di prossimità e nell’ambito della Farmacia dei servizi, propongono al cittadino, tramite approcci proattivi, l’adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità ed alla prevenzione;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 705 del 27/06/2016 con cui è stato approvato l’Accordo regionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs 502/92 e s.m.i, che ha stabilito le modalità operative e la remunerazione in materia di Distribuzione per conto, Ossigeno terapeutico, Assistenza Integrativa e Farmacia dei Servizi, a valere dal 01/08/2016 al 31/12/2019;

RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 254 del 19/03/2018 con cui, a seguito della rimodulazione dei progetti del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, è stato modificato il suddetto Accordo regionale, relativamente alle modalità di coinvolgimento delle farmacie nei programmi di screening per il rischio cardiovascolare e per la prevenzione del tumore del colon retto;

RICHIAMATA, inoltre, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 18/02/2019 con cui, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del Piano Regionale della Cronicità e in considerazione del ruolo che le farmacie svolgono nella gestione delle patologie croniche, sono state apportate ulteriori modifiche all’Accordo regionale in oggetto ampliando l’elenco dei farmaci in DPC e ribassando i prezzi di tariffazione degli ausili per l’autocontrollo del diabete e dell’ossigeno liquido, per consentire al SSR di conseguire immediati risparmi, nelle more della conclusione delle procedure di gara centralizzate per l’acquisto di tali prodotti, ad opera della centrale di committenza regionale (CRAS);

DATO ATTO che con la medesima Deliberazione 179/2019 la validità dell’Accordo regionale, nel suo complesso, è stata prorogata al 31/12/2021;

RICHIAMATA, infine, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 639 del 22/07/2020 con la quale, a seguito dell’aggiudicazione della procedura di gara per la fornitura di ausili per l’incontinenza, è stato approvato un nuovo aggiornamento dell’Accordo con le farmacie per la “Distribuzione per Conto” (DPC) di tali prodotti;

PRESO ATTO della intervenuta aggiudicazione, ad opera della CRAS, della procedura di gara per la fornitura dell’ossigeno liquido e della procedura di gara per la fornitura di sistemi per il monitoraggio della glicemia e dispositivi correlati, e che pertanto si rende necessario procedere ad un nuovo aggiornamento dell’Accordo in oggetto;

CONCORDANO

Di modificare e integrare l’Accordo regionale in oggetto, per le motivazioni esplicitate in premessa, come segue:

1. Dispositivi per il diabete

E' oggetto del presente accordo la Distribuzione Per Conto (DPC) dei dispositivi per l'autocontrollo della glicemia e della chetonemia, dei dispositivi pungidito, delle strisce reattive per la determinazione della glicosuria/chetonuria, dei dispositivi per la somministrazione di insulina, erogabili agli assistiti affetti da diabete mellito sulla base delle linee di indirizzo di cui alla DGR 1411/2016.

I dispositivi sono acquistati dai Fornitori aggiudicatari della procedura di gara dalla ASL capofila e distribuiti dalle farmacie con le medesime modalità organizzative e gestionali già in uso per la DPC.

La remunerazione per il servizio svolto dalla filiera distributiva è pari a 0,075 euro (+IVA) per singola unità, con l'esclusione delle siringhe da insulina che saranno distribuite gratuitamente.

L'importo comprende le prestazioni di servizio per l'informazione e l'assistenza agli assistiti relative alle caratteristiche tecniche dei dispositivi erogati, sulla base del materiale informativo fornito dalla ASL capofila, nonché il compenso che le farmacie devono riconoscere alla distribuzione intermedia.

Le suddette condizioni si applicano dalla data che sarà comunicata dalla ASL capofila, a decorrere dalla quale si avvierà nelle farmacie, mediante il supporto della piattaforma per la gestione della DPC, alla scadenza della validità dei Piani Terapeutici già rilasciati ai cittadini, la progressiva sostituzione dei dispositivi precedentemente erogati a carico del SSR.

2. Ossigeno liquido e gassoso

A seguito dell'aggiudicazione della gara centralizzata regionale, l'erogazione dell'ossigeno liquido verrà gestita direttamente dalle ASL. Pertanto, a decorrere dalla data che sarà comunicata dalle ASL stesse, le farmacie cesseranno la tariffazione dell'ossigeno liquido.

Dalla stessa data, cesserà lo sconto praticato dalle farmacie sul prezzo al pubblico dell'ossigeno gassoso (medicinale di cui le farmacie devono essere obbligatoriamente provviste - Tabella n. 2 della Farmacopea Ufficiale), che tornerà quindi ad essere tariffato al prezzo al pubblico attualmente vigente.

Il Direttore regionale alla Salute e Welfare _____

Il Presidente dell'Unione Regionale Sindacale
dei Titolari di Farmacia _____

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Assofarm.Umbria _____